

NR. 19 ANNO 2018

Venerdì 11 maggio



Prometheus

Settimanale “Prometheus”

Rubrica di aggiornamento normativo

IN QUESTO NUMERO

1. Ultime novità in tema di split payment: Circolare 9/E del 07.05.2018
2. Se il giudice annulla la nuova delibera tariffaria Tarsu, si applica quella precedente
3. Contabilizzazione della anticipazione di tesoreria ex art 222 del TUEL
4. Le stazioni appaltanti non possono sindacare il contenuto della certificazione DURC

1. Ultime novità in tema di split payment: Circolare 9/E del 07.05.2018

L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Circolare 9/E del 07.05.2018, fornisce chiarimenti sulle novità introdotte in materia di scissione dei pagamenti (split payment) a partire dal 1° gennaio 2018, sulla base delle disposizioni normative contenute nel D.L. 16 ottobre 2017 n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172.

Più nel dettaglio, l'art. 3, comma 1, del su citato D.L. n. 148/2017, ha sostituito il comma 1-bis dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972, allargando la platea dei soggetti ai quali applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti dal 1° gennaio 2018, ossia:

- *"Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;*
- *Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;*
- *Società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;*
- *Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui ai punti precedenti;*
- *Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui ai punti precedenti;*
- *Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario".*

Al fine di facilitare l'individuazione dei nuovi soggetti rientranti nell'alveo di applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti, di cui al comma 1-bis dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972, lo scorso 19 dicembre 2017, il Ministero

dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet, con effetto a partire dal 1° gennaio 2018, gli elenchi che individuano i soggetti riconducibili nell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti.

In particolare, circa l'individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società, si evidenzia come con il D.M. 23 gennaio 2015, modificato dal D.M. 9 gennaio 2018 si è stabilito all'art. 5-ter, comma 2, che per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 si applicano a quei soggetti inseriti *"nell'elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo. Solo per l'anno 2017 il suddetto elenco è pubblicato entro il 19 dicembre con effetti a valere per l'anno 2018. Le fondazioni, enti e società interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvederà a esaminarle al fine dell'eventuale aggiornamento, in conformità alla normativa vigente"*.

Il novellato art. 5-ter, comma 3, del D.M. stabilisce, inoltre, che *"Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo"*. Il successivo comma 4 dispone altresì che *"nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o*

l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno successivo".

Sulla base di quanto sopra esposto, si evidenzia come attraverso la consultazione degli elenchi, pubblicati annualmente dal dipartimento delle Finanze entro il 15 novembre e con effetti a valere dall'anno successivo (senza che sia più necessaria l'approvazione con uno specifico decreto ministeriale), i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi potranno verificare le informazioni relative ai loro cessionari/committenti e stabilire se applicare o meno la scissione dei pagamenti.

2. Se il giudice annulla la nuova delibera tariffaria Tarsu, si applica quella precedente

Come è noto, in materia di TARSU, ai sensi dell'art. 69 comma 1 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, "Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso".

In applicazione di tale disposizione, perciò, come già affermato in passato dalla Corte di Cassazione, sez. tributaria con la sent. 31 gennaio 2011 n. 2201 e ribadito recentemente dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, con la sent. 18 aprile 2018 n. 424, l'eventuale pronuncia del giudice amministrativo che annulla una delibera tariffaria illegittima ha come conseguenza non già la liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta rifiuti, bensì l'applicazione della tariffa vigente in precedenza, poiché in tali evenienze trova applicazione – ai sensi dell'art. 69, comma 1, ultimo periodo prima citato – la tariffa precedentemente vigente.

Nella citata sentenza dei giudici bresciani, inoltre, è stato ribadito che, alla luce dei canoni di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza nonché del fondamentale principio "chi inquina paga" l'amministrazione può indirizzare la propria ampia discrezionalità in tema di politica tariffaria nel senso di introdurre nella normativa una o più sottocategorie – espressamente consentite ai sensi dell'art. 1 commi 659 e 660 della Legge n. 147/2013 – a seconda del contenuto delle prestazioni fornite (in tal senso, cfr. anche TAR Umbria, sent. 1 febbraio 2018, n. 77; TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, sent. 23 marzo 2017, n. 3828). Applicando tale principio, i giudici hanno ritenuto legittima l'individuazione da parte del Comune, all'interno della classe prevista per le attività industriali con capannoni di produzione, di una sottoclasse per le attività industriali soggette ad autorizzazione ambientale.

3. Contabilizzazione della anticipazione di tesoreria ex art 222 del TUEL

Con una FAQ del 26 marzo 2018 la commissione Arconet ha espresso parere in merito alla corretta contabilizzazione del rimborso anticipazione di tesoreria nel caso in cui l'Ente, alla data del 31 dicembre, non abbia rimborsato il tesoriere. Preliminarmente si ricorda che, ai sensi del principio contabile 4/2 al punto 3.26, le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere sono contabilizzate nel titolo appositamente istituito e non costituiscono debito dell'Ente, ragion per cui, alla data del 31 dicembre, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse e l'ammontare delle spese impegnate e pagate devono chiudere in pareggio. Tale principio è derogato nel caso in cui l'Ente non riesca a restituire la anticipazione alla data del 31 dicembre, ossia nel caso in cui le entrate proprie dell'Ente non siano sufficienti a ristabilire il saldo positivo di cassa. In contabilità, al fine di poter provvedere alle registrazioni finanziarie, il Tesoriere per ogni operazione di utilizzo e di restituzione emette un provvisorio in entrata (denominati utilizzo anticipazione) e un provvisorio in uscita (denominati restituzione anticipazione) che andranno imputati, rispettivamente, tra gli accertamenti delle entrate al titolo VII (con emissione della reversale) e tra gli impegni delle uscite al titolo V (con emissione

del mandato). A fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, scaturente dalla differenza algebrica tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta debito da impegnare (o residuo passivo). La chiusura contabile dell'anticipazione di tesoreria al 31 dicembre dell'esercizio precedente è effettuata nell'esercizio successivo, alla prima data utile, attraverso:

- a. l'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione di tesoreria in essere alla data del 1° gennaio, e il correlato impegno concernete il rimborso dell'anticipazione
- b. una regolazione contabile costituita da un mandato in c/residui a valere dell'impegno concernente il rimborso dell'anticipazione di tesoreria non pagato nell'esercizio precedente, e dalla correlata reversale in c/competenza a valere dell'accertamento di cui alla lettera a).

Si ricorda che, alla data del 1° gennaio, il livello massimo dell'anticipazione di tesoreria del nuovo anno è determinato nel rispetto dei limiti di legge, considerando l'anticipazione non restituita.

4. Le stazioni appaltanti non possono sindacare il contenuto della certificazione DURC

In più occasioni la giurisprudenza amministrativa ha affermato che *"la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto"* (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2012; Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 15 settembre 2017, n. 4349; TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. 4 maggio 2018, n. 656).

È utile ricordare, per la rilevanza e l'attinenza con il suddetto principio, che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le decisioni 29 febbraio 2016, n. 5 e 25 maggio 2016,

n. 10, ha affermato che non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali *"fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva"* (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, cit., n. 5 del 2016).

Infine, è bene ricordare che i dati consultabili dal c.d. cassetto previdenziale non possono essere in alcun modo surrogatori della certificazione DURC né sono idonee a mettere in discussione il contenuto del DURC (TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. 4 maggio 2018, n. 656).

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 19/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO "PROMETHEUS" CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:
SEGRETERIA@CUZZOLA.IT - WWW.CUZZOLA.IT